

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 548-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della passata legislatura il Senato, esaminando il disegno di legge n. 788 riguardante la ratifica e l'esecuzione delle Convenzioni nn. 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ebbe modo di fare il punto sullo stato delle procedure in corso per l'estensione dell'adesione italiana al maggior numero possibile delle Convenzioni deliberate in seno all'Organizzazione medesima.

Nella relazione all'Aula, di cui fu estensore lo stesso sottoscritto relatore, vennero fornite ampie informazioni su tale argomento: e poté così rilevarsi che, con la ratifica delle 11 convenzioni allora considerate (tra cui importantissime quelle relative alla protezione della maternità, alla protezione dei lavoratori contro le radiazioni derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare, ed alla politica del pieno impiego), l'Italia si sarebbe venuta a trovare ai primissimi posti nella graduatoria dei 121 Stati membri, avendo ratificato ben 78 delle Convenzioni dell'OIL e rimanendone da ratificare (una volta eliminate dal computo quelle non più attuali perchè assorbite o superate da Convenzioni successive) soltanto 38, delle quali 18 risalenti ad epoca anteriore al conflitto mondiale 1940-45.

Di queste ultime appunto fa parte la Convenzione n. 47, concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935.

Il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro del lavoro, ne ha proposto ora la ratifica e l'esecuzione col disegno di legge in esame, comunicato al Senato il 7 novembre 1972: e la Commissione affari esteri, nella seduta del 21 dicembre 1972, ha espresso parere favorevole alla approvazione del relativo provvedimento.

A tale decisione la Commissione è giunta per i motivi che possono trovarsi ampiamente illustrati già nella relazione governativa al disegno di legge in esame.

Giova anzitutto ricordare che nella nostra legislazione la durata massima del lavoro settimanale è tuttora regolata dal decreto-

legge 15 marzo 1923, n. 692, che la fissa in 48 ore, peraltro superabili col ricorso al « lavoro straordinario », pur con le limitazioni disposte — nei riguardi delle imprese industriali — dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, che ha introdotto il divieto del lavoro straordinario non meramente saltuario, salvo il caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con l'assunzione di altri lavoratori.

Nella realtà pratica, e non solo nel settore industriale, la progressiva abbreviazione della durata settimanale del lavoro dipendente è diventata una delle costanti delle pattuizioni sindacali, sia per l'urgenza di combattere la disoccupazione, sia per l'esigenza sempre più sentita di alleviare la fatica del lavoro umano (anche in presenza dei gravi problemi connessi alla insalubrità dell'ambiente di lavoro ed al trasporto dalla residenza familiare ai posti di lavoro), sia infine per favorire — attraverso una maggiore disponibilità di « tempo libero » — la vita familiare, lo sviluppo culturale, il ricupero psicofisico dei lavoratori.

A questa spinta sociale ha indubbiamente fornito un autorevole punto di appoggio la Convenzione in esame, intesa come norma programmatica, ispiratrice di più avanzate determinazioni giuridiche. È da notarsi in proposito che la Convenzione in esame non si pone come un complesso di norme operative da ritenersi introdotte come *jus receptum* nelle singole legislazioni positive, bensì come una solenne *dichiarazione di principi* da parte di ogni Stato che ratifichi la Convenzione stessa (articolo 1 della Convenzione) *in favore della settimana di quaranta ore e di ogni provvedimento che sembri appropriato ad attuarla, semprechè non comporti diminuzione del tenore di vita del lavoratore.*

Ciò premesso, può venir fatto di chiedersi come mai l'Italia non abbia provveduto prima d'ora a ratificare la Convenzione in parola. La risposta è facile per l'epoca più lontana da noi: nel 1935 (anno in cui la Convenzione n. 47 venne adottata a Ginevra dalla 19^a Sessione della Conferenza internazionale del lavoro) iniziava lo sforzo bellico dell'Italia, prima in Africa Orientale, subito

dopo in Spagna, poi — praticamente senza interruzione — in Albania, in Balcania, in Africa Settentrionale, in Russia, in cielo e sul mare, fino allo scontro diretto sul territorio metropolitano. È chiaro che non potè pensarsi, in quei frangenti, ad una diminuzione dell'orario di lavoro. Altrettanto impossibile la cosa nell'immediato dopoguerra, mentre urgeva la ricostruzione e si imponeva la necessità di una intensa espansione produttiva, mentre tutto il settore agricolo era ancora largamente arroccato su orari e metodi bracciantili.

Gli anni successivi, fino ad oggi, hanno visto invece un rapido evolversi della situazione di fatto, ormai vicina al traguardo generalizzato delle quaranta ore: ragion per cui, giustamente, il Governo ha ritenuto finalmente maturo il tempo di procedere ad una ratifica, che non resterà (come sarebbe avvenuto in passato) allo stato di semplice manifestazione di intenzioni, ma aprirà subito dopo l'iter parlamentare per un provvedimento legislativo (di cui la relazione governativa fornisce interessanti anticipazioni), il quale adempirà così al dettato dell'articolo 36 della Costituzione, laddove dispone che sia

la legge a stabilire la durata massima della giornata lavorativa.

Con la ratifica della Convenzione n. 47 l'Italia confermerà la sua posizione di avanguardia tra gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Risulta infatti, in base alle comunicazioni ufficiali dell'Organizzazione stessa, *che solo cinque Stati hanno finora ratificato la Convenzione*: la Nuova Zelanda nel 1938, l'Unione Sovietica (con l'Ucraina e la Bielorussia) nel 1956, l'Australia nel 1970. L'Italia sarà dunque sesta, precedendo tutti gli altri Paesi della Comunità europea allargata.

Le singole clausole della Convenzione — a parte quanto si è detto sul contenuto dell'articolo 1 — non richiedono particolare illustrazione, dato che riguardano soprattutto le modalità della ratifica, dell'entrata in vigore, della denuncia, della revisione, eccetera.

Non resta pertanto al relatore che raccomandare all'Assemblea, a nome della Commissione affari esteri, l'approvazione del disegno di legge.

OLIVA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.